

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
ALESSANDRINI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (657) . . .	369
PRESIDENTE	369

La seduta comincia alle 10,40.

DI NARDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale. (657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini, Fortini, Baroni, Carra, Donat-Cattin, Degan, Calvetti, Rinaldi, Ripamonti e Gagliardi: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale ».

La proposta di legge in questione, presentata da molto tempo e non ancora presa in esame a causa della sua precedente assegnazione alla VI Commissione, soltanto di re-

cente è stata deferita a questa Commissione, come da essa richiesto all'unanimità nella seduta del 17 febbraio 1965.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 4 marzo 1965, la nostra Commissione deliberò di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa, ciò che è ora avvenuto.

Il relatore, onorevole Fortini, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. D'altra parte, faccio osservare ai membri della Commissione che il recente decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, riguarda in parte anche quanto forma oggetto di questa proposta di legge di cui sono il primo firmatario. Ritengo pertanto opportuno che venga preliminarmente esaminato il disegno di legge n. 2186, che reca la conversione in legge del decreto-legge stesso, per discutere in un secondo tempo la proposta di legge all'ordine del giorno, relativamente alle parti di essa non interessate dal decreto-legge citato. Faccio rilevare, a questo proposito, che, mentre le soluzioni adottate nella proposta di legge avrebbero carattere permanenti, il decreto-legge reca norme destinate a valere per un periodo di tempo determinato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere quindi stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO